



CONSIGLIO REGIONALE
DEL MOLISE

— XII LEGISLATURA —



Al

Presidente del Consiglio Regionale

Sig. Salvatore MICONE

SEDE

OGGETTO: "Istituzione Parco Fluviale Biferno". Proposta di Legge Regionale.

Con la presente si trasmette la proposta di legge in oggetto.

Con osservanza.

Campobasso, 26 ottobre 2022

Il Consigliere firmatario

Angelo Primiani



CONSIGLIO REGIONALE
DEL MOLISE

— XII LEGISLATURA —



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“ISTITUZIONE PARCO FLUVIALE DEL BIFERNO”.

I Consiglieri

Angelo Primiani

Patrizia Manzo

Fabio De Chirico

Andrea Greco

Vittorio Nola

Valerio Fontana



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di Legge si prefigge l'obiettivo di sostenere e promuovere l'istituzione del Parco regionale fluviale del Biferno, perseguendo fondamentali obiettivi di interesse pubblico, quali: la tutela dell'ambiente, la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo dell'area nonché di tutto il territorio di riferimento.

Scopo dell'intervento normativo è quello di affrontare uno dei problemi che oggi si pone con tutta la sua evidenza anche in conseguenza dei repentini cambiamenti climatici e che impongono interventi specifici volti a garantire e promuovere la conservazione e la salvaguardia delle aree naturali, con il loro patrimonio vegetazionale e faunistico.

Ciò che di fatti, mediante l'istituzione di specifiche entità naturali è quello di adoperarsi per ricostruire quel rapporto di armonia tra uomo e natura, quell'equilibrio tra ambiente antropico e ambiente naturale, che oggi risulta fortemente compromesso anche a causa della mancanza di interventi volti ad individuare e offrire, in particolari territori, una maggior tutela.

L'esame delle specificità del territorio, dei fattori che ne costruiscono la sua identità e lo rendono riconoscibile rispetto ad altre zone, rappresentano i caratteri fondamentali dell'area del Biferno.

Infatti il Biferno è l'unico fiume del Molise che scorre interamente in territorio regionale, nascendo alle falde del Matese presso Bojano e si snoda per 93 km circa, interamente nell'ambito territoriale della provincia di Campobasso, sfociando presso Termoli, ed interessando nella media valle anche il lago del Liscione, bacino artificiale di grande volume di invaso, ottenuto dallo sbarramento del fiume in una strettoia dominata dal monte Pesolo.

Dal lago sino alla foce del fiume la vallata si caratterizza per la presenza di colture irrigue a destinazione industriale come il girasole, frutteti e ortaggi nonché, stante la buona la variabilità ambientale del corso d'acqua, con alternanza fra raschi e correntini e modesta presenza di pozze che assieme ad un'abbondante vegetazione macrofitica in alveo contribuiscono a formare regolari zone di rifugio per la fauna ittica tra cui le trote in diverse specie fario, iridea, nonché rovelle.

Orbene tali caratteristiche sono fondamentali e rappresentano le ragioni che presiedono all'istituzione di un ente Parco, posto che proprio l'individuazione di tale modello consente di offrire un modo organico ed interdisciplinare di leggere il territorio, che porta a riunire in un unico orizzonte le specificità delle singole aree e dei singoli settori.

Al contempo un Parco Fluviale, correttamente inteso, può essere la risposta più idonea e forse l'unica, per costruire un nuovo modello di sviluppo per il territorio del Biferno, oggi attraversato da una profonda crisi non solo economica, e rappresentare un volano per la rinascita della valle del Biferno e di parte del territorio provinciale di Campobasso.



Le peculiarità dell'area, riconducibili al rapporto storicamente individuabile tra caratteri fisico-naturali e le trasformazioni umane, pone la necessità di limiti che oggi devono essere posti all'interno dell'area naturale protetta, dove ogni azione futura dovrà risultare coerente con le rinnovate esigenze di un equilibrio ambientale.

Si tratta, pertanto di istituire un Parco Fluviale inteso come un laboratorio, una zona campione di un territorio più vasto, e non come porzione "isolata" dal più ampio contesto storico e fisico, in grado di divenire un ente " di natura e di cultura" che gestisce il prodotto natura e il prodotto culturale, in modo tale da promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione diretta e indotta, su tutto il suo territorio e sulle circostanti aree di influenza.

Dal Parco, inteso come ente che utilizza il patrimonio naturale ed antropico come risorsa, ne discende al contempo la valorizzazione dell'immagine del territorio caratterizzata da un lato dalla presenza delle ricchezze ambientali e prettamente naturali (patrimonio boschivo e faunistico); dall'altro dalle valorizzazioni antropiche in grado di favorire il rilancio di un vasto comprensorio territoriale.

INDICE E RUBRICA ARTICOLI DI LEGGE

L'articolo 1 - Istituzione del Parco Fluviale del Biferno

L'articolo 2 - Finalità della legge

L'articolo 3 - Ente Parco

L'articolo 4 - Statuto dell'Ente

L'articolo 5 - Strumenti di attuazione

L'articolo 6 - Convenzione Università

L'articolo 7 - Norma di tutela

L'articolo 8 - Vigilanza e sanzioni

L'articolo 9 - Contabilità ed entrate Ente Parco

L'articolo 10 - Rinvio normativa regionale

L'articolo 11 - Norma finanziaria

L'articolo 12 - Entrata in vigore.



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“Istituzione Parco Fluviale del Biferno”.

Art. 1 (Istituzione)

1. È istituito il Parco fluviale regionale del Biferno ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 23 del 20 Ottobre 2004 e ss.mm.ii. (in materia di Realizzazione e gestione aree naturali protette)
2. Nell'ambito del Parco fluviale del Biferno sono individuate aree a diversa classificazione:
 - a) riserve naturali orientate per la conservazione dell'ambiente naturale;
 - b) aree attrezzate;
 - c) zone di salvaguardia.

Art. 2 (Finalità)

1. Le finalità del “Parco regionale fluviale del Biferno” sono le seguenti:
 - a) conservazione della biodiversità, attraverso la tutela dell'insieme delle specie animali e vegetali, dei sistemi ecologici e degli habitat naturali e seminaturali;
 - b) tutela e ricostituzione degli equilibri idrici e dei sistemi idrogeologici;
 - c) tutela e riqualificazione del paesaggio e dei valori storico-culturali-ambientali del territorio;
 - d) recupero di aree marginali e di ambienti degradati;
 - e) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
 - f) qualificazione e promozione delle attività economiche e dell'occupazione locale basate su un uso sostenibile delle risorse naturali;
 - g) realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, con particolare riguardo alla presenza e all'evoluzione degli ambienti naturali e delle specie animali e vegetali, della vita e dell'attività dell'uomo nel loro sviluppo storico;
 - h) valorizzazione del rapporto uomo-natura, anche mediante l'incentivazione di attività culturali, educative, del tempo libero collegate alla fruizione ambientale sostenibile.
2. Costituiscono obiettivi gestionali del Parco:
 - a) la ricerca scientifica in campo naturalistico, in particolare quella connessa alla conoscenza del patrimonio naturale, e la ricerca scientifica in campo storico, archeologico e ambientale;
 - b) il monitoraggio continuo delle componenti naturali presenti nell'area con particolare riferimento alle dinamiche vegetazionali ed allo stato di conservazione delle specie animali e



CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

— XII LEGISLATURA —



vegetali;

- c) il recupero dell'alveo del fiume e delle sue pertinenze ad una condizione di naturalità e funzionalità ecologica;
- d) la tutela e la valorizzazione delle emergenze ambientali attraverso il mantenimento o il recupero delle attività tradizionali controllate e la promozione delle attività agricole eco-compatibili, tipiche e di qualità;
- e) il monitoraggio costante delle popolazioni di fauna, con particolare riferimento alle specie a rischio;
- f) la riqualificazione ambientale, naturalistica e paesaggistica dei luoghi degradati o dismessi da precedenti attività;
- g) la promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni residenti;
- j) la promozione della conoscenza della ricca e particolare storia naturale e antropica del fiume Biferno e del territorio circostante, come elemento centrale delle politiche pubbliche e della fruizione diffusa;
- h) la realizzazione di strutture per la divulgazione, l'informazione e l'educazione ambientale rivolte ai cittadini residenti ed ai visitatori;
- i) la realizzazione e la manutenzione di percorsi per la fruizione responsabile e sostenibile.

Art. 3

(Ente Parco)

1. È istituito l'Ente parco regionale del Parco fluviale regionale del Biferno, ai sensi dell'articolo 8 e 9 della legge regionale 20 ottobre 2004, n. 23 *“Realizzazione e gestione delle aree naturali protette”*.
2. Il perimetro provvisorio del Parco, compreso nel territorio che va dalla località Pietrecadute - Comune di Bojano fino alla foce, è individuato dalla specifica cartografia. Alla perimetrazione e alla zonizzazione definitiva si provvederà con l'approvazione del Piano territoriale del Parco.
3. Sono organi dell'Ente parco:
 - a) il Presidente del Consiglio direttivo, nominato dal Presidente della Giunta regionale;
 - b) il Consiglio direttivo, composto da tre membri esperti in materia agricolo-ambientale, nominati dal Consiglio regionale;
 - c) il Revisore dei conti, nominato dal Consiglio regionale, secondo le modalità di cui alla lettera d) del comma 1, lett. d, dell'articolo 9 della legge regionale n. 23/2004 e ss.mm.ii..
4. Il Presidente del Consiglio direttivo ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo e quelle che gli sono attribuite dallo statuto, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva. In caso di parità di voto, la maggioranza è determinata dal voto del Presidente.



CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

— XII LEGISLATURA —



5. Il Consiglio direttivo:

- a) delibera su questioni generali e bilanci;
- b) redige la proposta di Statuto;
- c) adotta il Regolamento;
- d) provvede alla redazione ed all'adozione del Piano territoriale del Parco;
- e) formula il Programma di sviluppo del Parco;
- f) esercita ogni altra competenza attribuitagli dallo statuto.

6. Il Revisore dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente parco, redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione.

7. Il Revisore dei conti invia al Presidente della Giunta regionale una relazione semestrale sull'attività amministrativa dell'Ente parco e sullo svolgimento dell'azione di controllo. Il revisore dei conti, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente parco, ne riferisce immediatamente al Consiglio direttivo ed alla Giunta regionale. Il Revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente e può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio direttivo.

8. Il Presidente, il Consiglio direttivo ed il Revisore dei conti durano in carica fino alla fine della legislatura regionale nella quale sono stati nominati e possono essere rinominati una sola volta.

9. Ai componenti del Consiglio direttivo, al Revisore dei conti ed al Presidente spettano compensi pari a quelli previsti dal comma 12-bis dell'articolo 9 della legge n. 394/1991 e ss.mm.ii..

Art. 4

(Statuto)

1. Il Consiglio direttivo, entro novanta giorni dalla nomina, redige una proposta di statuto, indicando in particolare:

- a) la sede legale;
- b) le competenze e le modalità di funzionamento di ciascun organo;
- c) l'organizzazione ed il funzionamento dell'apparato organizzativo dell'Ente parco;
- d) le norme di organizzazione e di gestione dell'Ente parco;
- e) le modalità di partecipazione e le forme di pubblicità degli atti.

2. La proposta di Statuto viene trasmessa al Consiglio regionale che si esprime con parere entro novanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere stesso si intende reso positivamente.



Art. 5

(Strumenti di attuazione)

1. Il Piano territoriale del Parco, di seguito denominato Piano, è disciplinato dall'articolo 13 della legge regionale n. 23/2004.
2. Contestualmente all'adozione del Piano e, comunque, non oltre sei mesi dalla sua approvazione, il Consiglio direttivo adotta il Regolamento del Parco, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 23/2004.
3. Il Consiglio direttivo, entro sei mesi dall'insediamento, formula il Programma di sviluppo del Parco e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.
4. Il Programma costituisce lo strumento di pianificazione economica dell'area protetta e stabilisce le risorse, le iniziative e le modalità di attuazione per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, nonché delle attività del Parco previste dalla presente legge.
5. Il Programma ha validità quinquennale e può essere aggiornato annualmente al fine di ottimizzare obiettivi e risorse finanziarie disponibili. In particolare, il Programma può prevedere la destinazione di idonee risorse economiche per la concessione di sovvenzioni a privati o ad enti locali che svolgano attività di mantenimento e di miglioramento delle condizioni di naturalità e per la sorveglianza del territorio.
6. La Giunta regionale approva il Programma entro centottanta giorni dal suo ricevimento, nei limiti dei finanziamenti disponibili, cui concorrono risorse comunitarie, statali, regionali, dei Comuni territorialmente interessati e di altri enti.
7. La Regione Molise eroga annualmente contributi per il finanziamento delle attività del Parco sulla base del Programma di cui al comma 3.

Art. 6

(Convenzione Università)

1. Ai fini degli obiettivi individuati dal comma 2 art. 2, lett. a, l'Ente Parco stipula apposite convenzioni con l'Università del Molise volte alla raccolta e all'utilizzo di dati e conoscenze per la riqualificazione degli ambienti fluviali del Biferno.

Art. 7

(Norme tutela)

1. Nelle aree istituite a riserva naturale orientata, si applicano il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e le leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché le leggi sulla caccia e sulla pesca.
2. Nelle aree istituite a riserva naturale è vietato:



- a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
- b) esercitare l'attività venatoria;
- c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
- d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività agricole;
- e) esercitare le attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada, salvo quanto previsto dagli strumenti di pianificazione vigenti;
- f) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità istitutive;
- g) abbattere o danneggiare gli alberi che hanno un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;
- h) effettuare gli interventi di modificazione o demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possono deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.

Art. 8

(Vigilanza e sanzioni)

1. L'attività di vigilanza è disciplinata dall'Ente parco che si avvale, previ accordi e convenzioni, del personale del Corpo Forestale dello Stato, degli organi di polizia urbana e rurale, delle guardie giurate ambientali, zoofile e venatorie provinciali anche volontarie, associazioni o gruppi di volontari afferenti alla Protezione civile.
2. Ferme restando le disposizioni relative ai danni previste in materia ambientale e le sanzioni previste dalle leggi vigenti, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale n. 23/2004, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 25.000,00:
 - a) per il deturpamento, l'estirpazione o l'abbattimento di ognuno degli elementi sottoposti a tutela dalla presente legge;
 - b) in caso di violazione delle disposizioni del Piano del Parco e del regolamento del Parco.
3. L'entità della sanzione è correlata al danno cagionato e al pregio del bene danneggiato e viene stabilita dall'Ente parco, acquisita la valutazione del danno economico-ambientale effettuata dalla competente autorità forestale.
4. Competente alla irrogazione della sanzione amministrativa è l'Ente parco.
5. I proventi delle sanzioni costituiscono entrate dell'Ente Parco.
6. Per le procedure sanzionatorie previste dalla presente legge si applicano le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e delle altre leggi vigenti.



Art. 9

(Contabilità ed entrate dell'Ente parco)

1. Le funzioni contabili e amministrative e la gestione patrimoniale dell'Ente parco sono soggette alla disciplina delle vigenti leggi.
2. Costituiscono entrate dell'Ente parco, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:
 - a) i contributi dell'Unione europea, dello Stato nonché i contributi erogati dalla Regione in via ordinaria e per progetti speciali;
 - b) i contributi degli enti pubblici e dei privati e le libere erogazioni in denaro;
 - c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
 - d) gli eventuali redditi patrimoniali;
 - e) i proventi derivanti da contratti o convenzioni stipulati in relazione all'attività dell'ente;
 - f) i canoni di concessione, i proventi derivanti da eventuali diritti tariffari, di privativa e le entrate derivanti dai servizi resi;
 - g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
 - h) i proventi delle sanzioni di cui all'articolo 8;
 - i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'ente.

Art. 10

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 23/2004 e ss.mm.ii., in quanto compatibili.

Art. 11

. (Norma finanziarie)

1. Agli oneri relativi all'erogazione dei contributi regionali al Parco Fluviale regionale del Biferno, che si quantificano nella misura annua di € 150.000,00 (CENTOCINQUANTAMILA/00), si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2022/2023 mediante apposito stanziamento da iscriversi nel bilancio in sede di manovra finanziaria attingendo al "Fondo speciale provvedimenti legislativi regionali", Missione 1, Programma 10, Titolo 1, istituito con L.R. 24 maggio 2022, n.8.



CONSIGLIO REGIONALE
DEL MOLISE

— XII LEGISLATURA —



2. Per gli esercizi successivi, si provvede con le relative leggi approvative di bilancio.

Art. 12
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise (BURM).

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
Protocollo Interno N. 6750/2022 del 26-10-2022
Doc. Principale - Copia Documento